

Proposta emendamenti Statuto Coalizione Civica Bologna	
Testo originale	Emendamenti
Art. 10 - Presidenza dell'Assemblea 10.1 La presidenza dell'Assemblea è composta da due soci, uno per ciascun genere	Art. 10 - Presidenza dell'Assemblea Modifica con: 10.1 La presidenza dell'Assemblea è composta da due soci di identità di genere differenti
Art. 12 - Gruppi tematici e territoriali [...]	Art. 12 - Gruppi tematici e territoriali Inserire in fondo: 12.4 aggiungere in fondo I gruppi di lavoro territoriali dei quartieri di Bologna hanno di norma come referente uno degli eletti nel corrispondente Consiglio di Quartiere, salvo diversa indicazione del gruppo stesso
Art. 14 - Gruppi funzionali [...]	Art. 14 - Gruppi funzionali Inserire in fondo: 14.2 Il gruppo per la raccolta fondi, il tesseramento e l'organizzazione promuove incontri periodici, indicativamente settimanali, per la programmazione e lo svolgimento di attività operative, aperti anche a soci e a potenziali soci dell'Associazione.
Art. 15 - Gruppi istituzionali 15.2 Sono istituiti: a) i gruppi delle assemblee elettive (uno per ciascuna assemblea elettiva laddove gli eletti siano più di uno), i cui referenti sono i rispettivi capigruppo b) il gruppo degli eletti, che riunisce tutti gli eletti nelle assemblee elettive allo scopo di garantire unità e coerenza all'azione amministrativa, il cui referente è il capogruppo nel Consiglio comunale del capoluogo.	Art. 15 - Gruppi istituzionali Modifica con: 15.2 È istituito il Gruppo delle consigliere e dei consiglieri di Quartiere, che riunisce gli eletti nelle assemblee elettive dei Quartieri. Il referente del Gruppo può essere individuato in un socio esterno al Gruppo stesso. Ulteriori gruppi istituzionali dell'Associazione, distinti da quelli costituiti entro le assemblee elettive, possono essere istituiti in base alle necessità di coordinamento dell'azione politica nei diversi livelli istituzionali.
Art. 16 - Norme comuni ai gruppi di lavoro [...]	Art. 16 - Norme comuni ai gruppi di lavoro Inserire in fondo: 16.3 Fa eccezione la possibilità per gli eletti nei Quartieri di essere referenti dei corrispondenti gruppi di lavoro territoriali, come indicato all'art. 12.4.

Proposta emendamenti Statuto Coalizione Civica Bologna

Art. 17 - Coordinamento

17.2 È composto da:

- a) la Presidenza dell'Associazione
- b) i referenti dei gruppi di lavoro previsti all'art. 11.2
- c) i capigruppo nelle assemblee elettive e una ulteriore rappresentanza degli eletti nel limite massimo di tre consiglieri individuati dal gruppo degli eletti
- d) dodici membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci con il criterio della parità di genere (sei persone per ciascun genere).

La Presidenza dell'Assemblea è invitata in modo permanente, senza diritto di voto.

17.4 Il numero dei membri eletti (comprensivo della Presidenza dell'Associazione) non può essere inferiore a quello dei referenti dei gruppi di lavoro di cui all'art. 11.2 lett. a), b) e c).

Nel caso in cui questi ultimi siano in numero superiore, alla prima Assemblea utile si provvederà all'elezione di tanti membri quanti occorrono a stabilire la parità.

Art. 18 - Funzionamento del Coordinamento

18.1 La convocazione avviene tramite e-mail all'indirizzo di ciascuno dei componenti con almeno cinque giorni di anticipo, fatta eccezione per situazioni di urgenza che impongono decisioni tempestive e indifferibili e per le riunioni richieste dai membri.

18.2 [validità delle sedute]
[...]

Art. 17 - Coordinamento

Modifica con:

17.2 È composto da:

- a) la Presidenza dell'Associazione
- b) i referenti dei gruppi di lavoro funzionali (comunicazione e organizzazione) previsti all'art. 14.2
- c) i capigruppo nelle assemblee elettive, per un massimo di un componente per ogni livello istituzionale, o comunque un eletto per ogni livello istituzionale in cui l'Associazione abbia eletti, scelto ove necessario tra gli eletti stessi. Per il livello dei Quartieri, i componenti sono due e sono scelti dal Gruppo delle consigliere e dei consiglieri di Quartiere di cui all'art. 15.2
- d) otto membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci con il criterio della parità di identità di genere (nessuna superiore al 50%)

La Presidenza dell'Assemblea è invitata in modo permanente, senza diritto di voto.

Modifica con:

17.4 Il numero dei membri eletti direttamente dai soci dell'Associazione (comprensivo della Presidenza dell'Associazione) non può essere inferiore a quello degli altri membri. Nel caso questi ultimi siano in numero superiore, alla prima Assemblea utile si provvederà all'elezione di tanti membri quanti occorrono a ristabilire la parità."

Art. 18 - Funzionamento del Coordinamento

Modifica con:

18.1 La convocazione avviene tramite strumenti digitali (chat dedicata, e-mail) all'indirizzo di ciascuno dei componenti con almeno cinque giorni di anticipo, fatta eccezione per situazioni di urgenza che impongono decisioni tempestive e indifferibili e per le riunioni richieste dai membri.

18.2 Inserire in fondo:

Le riunioni sono comunque aperte alla partecipazione dei soci, salvo diversa decisione della Presidenza dell'Associazione da comunicare nella convocazione in caso di particolare

Proposta emendamenti Statuto Coalizione Civica Bologna

18.4 La giustificazione deve essere comunicata via e-mail alla Presidenza dell'Associazione in modo tempestivo e comunque prima della riunione per la quale è prevista l'assenza.

delicatezza dei temi trattati e delle decisioni da assumere, o di non soci che vengano espressamente invitati dalla Presidenza dell'Associazione.
Salve diverse indicazioni da comunicare nella convocazione, è ammessa la partecipazione da remoto.

Modifica con:
18.4 La giustificazione deve essere comunicata tramite strumenti digitali (chat dedicata, e-mail) alla Presidenza dell'Associazione in modo tempestivo e comunque prima della riunione per la quale è prevista l'assenza.

18.5 Ciascun gruppo di lavoro comunica alla Presidenza dell'Associazione la formazione del gruppo e la nomina del referente, oppure lo scioglimento del gruppo. Il referente designato entra a far parte del Coordinamento se il gruppo che lo ha nominato si è già riunito pubblicamente almeno due volte.

Modifica con:
18.5 Ciascun gruppo di lavoro comunica alla Presidenza dell'Associazione la formazione del gruppo e la nomina del referente, oppure lo scioglimento del gruppo.

Art. 19 - Presidenza dell'Associazione
19.1 La Presidenza dell'Associazione è l'organo politico che:
a) rappresenta l'Associazione
b) garantisce il suo funzionamento e la continuità della sua attività
c) presiede il Coordinamento."

Art. 19 - Presidenza dell'Associazione
Modifica con:
19.1 La Presidenza dell'Associazione è l'organo politico che:
a) rappresenta l'Associazione
b) garantisce il suo funzionamento e la continuità della sua attività
c) presiede il Coordinamento
d) è portavoce dell'Associazione nei rapporti con gli organi di informazione.

19.2 La Presidenza dell'Associazione è composta da due soci, uno per ciascun genere, che operano in modo collegiale.

Modifica con:
19.2 La Presidenza dell'Associazione è composta da due soci, di identità di genere differente, che operano in modo collegiale

Art. 26 - Finanziamento
26.3 L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Coordinamento, su proposta del Tesoriere, predispone il rendiconto economico-finanziario che l'Assemblea dei soci approva entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di partecipazione alle

Art. 26 - Finanziamento
Modifica con:
26.3 L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Coordinamento, su proposta del Tesoriere, predispone il rendiconto economico-finanziario che l'Assemblea dei soci approva entro il 30 giugno dell'anno

Proposta emendamenti Statuto Coalizione Civica Bologna	
elezioni amministrative viene inoltre redatto un rendiconto specifico delle spese elettorali, che viene presentato all'Assemblea entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni.	successivo, salvi termini più stringenti richiesti dalla normativa vigente. In caso di partecipazione alle elezioni amministrative viene inoltre redatto un rendiconto specifico delle spese elettorali, che viene presentato all'Assemblea entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni.
Art. 30 - Norme transitorie: proroga degli organi in carica, elezione dei nuovi organi e adempimenti statuari 30.1 Gli organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto vengono prorogati fino all'elezione della Presidenza dell'Assemblea, della Presidenza dell'Associazione e del Coordinamento. Il Presidente attualmente in carica provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci finalizzata a tale scopo e la presiederà fino all'insediamento della Presidenza dell'Assemblea. 30.2 Nelle more dell'approvazione del Regolamento sulla partecipazione, l'elezione degli organi viene regolamentata dalle disposizioni seguenti: a) in coincidenza con l'Assemblea straordinaria per l'approvazione dello Statuto, vengono aperte le procedure per la presentazione delle candidature agli organi dell'Associazione, di cui deve essere data tempestiva notizia sui canali informativi e tramite e-mail ai soci b) le candidature devono essere presentate in forma disgiunta entro quindici giorni prima dell'Assemblea dei soci che verrà convocata per l'elezione degli organi; le candidature vanno inviate via email al Presidente in carica, con riserva di produrre il modulo originale con le firme autografe, e devono essere corredate • da un minimo di dieci a un massimo di venti firme per i candidati al Coordinamento; • da un minimo di venti a un massimo di trenta firme per i candidati alla Presidenza dell'Assemblea e alla Presidenza	Modifica con: Art. 30 - Elezione degli organi e rinvio ad altri regolamenti 30.1 Le candidature all'elezione degli organi dell'Associazione devono essere presentate in forma disgiunta entro quindici giorni prima dell'elezione stessa, corredate da • un minimo di sette e un massimo di quindici firme per i candidati al Coordinamento; • un minimo di quindici e un massimo di trenta firme per i candidati alla Presidenza dell'Assemblea e alla Presidenza dell'Associazione. Le firme devono essere raccolte tra i soci. Ciascun socio può firmare per ciascuno dei tre organi per un massimo di due candidati, purché siano di genere diverso. Le candidature alla Presidenza dell'Assemblea e alla Presidenza dell'Associazione sono fra loro incompatibili. I candidati non possono sottoscrivere candidature per lo stesso organo per il quale si candidano. Le candidature devono essere pubblicate sul sito dell'Associazione e deve esserne data notizia nella convocazione dell'Assemblea per l'elezione degli organi e tramite gli altri canali di comunicazione. Per la votazione di ogni organo, da svolgersi a scrutinio segreto, gli elettori possono esprimere un massimo di due preferenze, purché di identità di genere diverso; nel caso in cui vengano espresse due preferenze della stessa identità di genere, la seconda viene annullata. Per l'elezione del Coordinamento, risultano elette le prime quattro persone per ciascuna identità di genere che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità si procede

Proposta emendamenti Statuto Coalizione Civica Bologna

dell'Associazione.

Le firme devono essere raccolte tra i soci. Ciascun socio può firmare per ciascuno dei tre organi per un massimo di due candidati, purché siano di genere diverso.

Le candidature alla Presidenza dell'Assemblea e alla Presidenza dell'Associazione sono fra loro incompatibili.

I candidati non possono sottoscrivere candidature per lo stesso organo per il quale si candidano.

Le candidature devono essere pubblicate sul sito dell'Associazione e deve esserne data notizia nella convocazione dell'Assemblea per l'elezione degli organi e tramite gli altri canali di comunicazione.

c) l'Assemblea per l'elezione degli organi deve tenersi entro il 29 gennaio 2017

d) l'elezione degli organi avverrà nella stessa seduta dell'Assemblea dei soci secondo il seguente ordine: Presidenza dell'Assemblea, Presidenza

dell'Associazione, Coordinamento

e) per la votazione, da svolgersi a scrutinio segreto, gli elettori possono esprimere un massimo di due preferenze, purché di genere diverso; nel caso in cui vengano espresse due preferenze dello stesso genere, la seconda viene annullata
f) per l'elezione del Coordinamento, risultano elette le prime sei persone per ciascun genere che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al sorteggio dell'ultimo posto.

30.3 L'insediamento del Coordinamento è regolato dalle norme seguenti:

a) in sede di prima applicazione e fino alle prossime elezioni amministrative, del Coordinamento fanno parte tutti gli eletti al Consiglio comunale e nei Consigli di quartiere

b) la prima riunione del Coordinamento deve tenersi entro sette giorni dall'Assemblea di elezione degli organi

c) nella prima riunione il Coordinamento nomina il Tesoriere e i referenti dei gruppi funzionali.

30.4 I Gruppi tematici e territoriali già esistenti prima delle elezioni amministrative si riuniscono entro trenta giorni

al sorteggio dell'ultimo posto.

La Presidenza dell'Assemblea, sentito il coordinamento, può modificare in fase di convocazione delle elezioni il numero di firme, in base alla situazione corrente delle iscrizioni all'Associazione, salvaguardando i principi di apertura e di rappresentatività delle candidature.

Per i casi di elezione di membri suppletivi stabiliti dallo Statuto, le indicazioni operative sono date dalla Presidenza dell'Assemblea, in base ai tempi previsti dallo Statuto stesso.

30.2 La riunione di insediamento del Coordinamento deve tenersi entro sette giorni dall'Assemblea di elezione.

Nella prima riunione il Coordinamento nomina il Tesoriere e i referenti dei gruppi funzionali, che devono insediarsi entro quindici giorni dalla nomina dei referenti.

30.3 La composizione degli organi e l'eventuale attribuzione di responsabilità specifiche all'interno dei gruppi di lavoro devono essere rese pubbliche tempestivamente attraverso il sito dell'Associazione, le e-mail ai soci e gli altri canali di comunicazione e devono essere costantemente aggiornate.

30.4 Per quanto non previsto dallo Statuto, si rinvia ai regolamenti e documenti già previsti come obbligatori nella precedente fase transitoria:

Regolamento sulla partecipazione

Codice di comportamento

Regolamento sul finanziamento

Regolamento elettorale e a ulteriori altri regolamenti che l'Assemblea dei Soci ritenga opportuno approvare su temi specifici per garantire la trasparenza della vita dell'Associazione e l'efficacia della sua azione politica.

Proposta emendamenti Statuto Coalizione Civica Bologna	
dall'approvazione dello Statuto dandone comunicazione pubblica tramite i canali informativi dell'Associazione, informano i soci sulla composizione e il funzionamento dei nuovi organi e procedono all'elezione dei referenti secondo quanto stabilito all'art. 12.4. Il numero minimo di riunioni pubbliche stabilito all'art. 18.5 è considerato già assolto. Qualora i gruppi non si riuniscano entro il termine stabilito, vengono considerati inattivi e - di conseguenza - valgono le disposizioni di cui all'art. 12.5. 30.5 I gruppi funzionali devono insediarsi entro quindici giorni dalla nomina dei referenti. 30.6 La composizione degli organi e l'eventuale attribuzione di responsabilità specifiche all'interno dei gruppi di lavoro devono essere rese pubbliche tempestivamente attraverso il sito dell'Associazione, le e-mail ai soci e gli altri canali di comunicazione e devono essere costantemente aggiornate. 30.7 Il Codice di comportamento e i Regolamenti sulla partecipazione, sulla comunicazione e sul finanziamento devono essere approvati entro otto mesi dall'approvazione del presente Statuto. Le bozze da sottoporre all'Assemblea devono essere elaborate da appositi gruppi di lavoro, uno per ciascun documento, coordinati dalla Presidenza dell'Assemblea. Per ciascun documento deve essere prevista una procedura di discussione pubblica preliminare all'Assemblea. L'approvazione dei documenti deve essere opportunamente scaglionata nel tempo per facilitare la preparazione e la discussione da parte dell'Assemblea.	

Proposta di modifica del Regolamento sul finanziamento	
Art. 3 - Uscite L'associazione non investe in prodotti	Modifica: Art. 3 - Uscite

Proposta di modifica del Regolamento sul finanziamento	
finanziari	L'associazione non investe in prodotti finanziari o quote sociali, salvo che gli investimenti siano legati all'azione politica dell'associazione e coerenti con il suo profilo etico